CAMERA DEI DEPUTATI N. 3053

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SEGNI, MASI, RIVERA, INDELLI, MAZZUCA, MILIO, MIRONE, POZZA TASCA, SOLDANI

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, finalizzate all'introduzione della preferenza unica, all'attribuzione dei seggi in collegi regionali ed alla previsione di ulteriori motivi di ineleggibilità e di incompatibilità

Presentata il 4 agosto 1995

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira, da un canto, a rendere il sistema elettorale adottato dall'Italia per l'elezione del Parlamento europeo più aderente e meno contraddittorio con i principi introdotti nelle leggi elettorali italiane dopo gli esiti referendari, dall'altro, ad ovviare a vistose anomalie verificatesi puntualmente ad ogni rinnovo del Parlamento europeo.

La prima di tali anomalie è costituita dalla previsione di cinque grandi circoscrizioni elettorali che spersonalizzano le candidature lasciando mano libera ai « giochi » di partito, specie quelli che conservano ancora apparati o strutture; ma, ciò che è ancora più grave, provocano squilibri di rappresentanza cospicui a danno delle regioni rientranti nelle circoscrizioni elettorali più piccole in termini di popolazione (si pensi alla circoscrizione insulare che vede costantemente ridotta di almeno tre deputati la rappresentanza che le spetterebbe in base alla popolazione). Altrettanti squilibri si verificano all'interno di uno stesso partito: essendo infatti il quoziente di lista determinato su base nazionale ed espresso in cifra assoluta di voti e non in percentuale, questo diventa impossibile (o quasi) da raggiungere nelle circoscrizioni più piccole e, al contrario, assai agevole da conseguire nelle circoscrizioni più popolose anche se, in termini percentuali, in quella circoscrizione il partito in argomento ha ottenuto meno che nella circoscrizione più piccola (si pensi sempre al caso estremo della circoscrizione insulare che ha appena un terzo della popolazione della circoscrizione nord-ovest).

Il cumulo di tali circostanze fa sì che capiti normalmente che diverse regioni italiane finiscano con il trovarsi senza alcun rappresentante nel Parlamento di Strasburgo.

Altra tra le tante anomalie (particolarmente vistosa perché opposta ai princìpi maggioritari introdotti nelle leggi elettorali del nostro Paese) è l'esasperazione del proporzionalismo che fa sì che partiti che raccolgono poco più dello 0,5 per cento sul territorio nazionale riescano tuttavia ad eleggere propri rappresentanti al Parlamento europeo.

Per ovviare a tali inconvenienti si propone l'attribuzione dei seggi, con il medesimo sistema elettorale attualmente vigente, non più su base nazionale, ma nei singoli collegi regionali, tanti quante sono le regioni italiane e previa suddivisione tra le regioni stesse, in base alla loro popolazione, dei seggi complessivamente assegnati all'Italia (vedi tabella allegata alla relazione).

Gli aspetti positivi delle novazioni proposte sono:

a) la previsione di collegi più piccoli che consentano quanto meno la « riconoscibilità » dei diversi candidati e riducano lo spazio d'intermediazione dei partiti;

b) la riduzione del numero dei candidati di ciascuna lista;

c) l'introduzione, conseguente anche a quanto previsto ai punti *a)* e *b)*, della preferenza unica in tutti i collegi;

d) la garanzia, di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 1, che ogni regione eleggerà almeno un proprio rappresentante al Parlamento europeo e comunque quelli che le sono stati attribuiti in base alla sua popolazione;

e) l'introduzione di fatto di una significativa soglia di sbarramento che favorirà l'aggregazione delle forze politiche minori ponendo un freno ad una tendenza alla frammentazione che spesso finisce con l'essere meramente personalistica.

Un secondo ma non meno importante aspetto della presente proposta di legge introduce ulteriori motivi di ineleggibilità e di incompatibilità.

L'ineleggibilità è prevista per i membri in carica del Governo della Repubblica. L'incompatibilità attiene, oltre ai presidenti ed assessori regionali già in precedenza contemplati, anche ai membri del Parlamento nazionale, ai consiglieri regionali, ai presidenti di provincia ed ai sindaci di comuni con più di 100.000 abitanti.

I compiti del Parlamento europeo sono aumentati notevolmente e con molta probabilità continueranno ad aumentare; essi sono tali da assorbire completamente l'impegno di chi vuole adempierli con quella serietà che deve necessariamente corrispondere al mandato ricevuto dagli elettori. Proprio nei confronti di questi ultimi e nell'interesse superiore del Paese (non a caso fino ad ora così sommariamente tutelato a livello comunitario) è giusto che chi si candida a rappresentarli abbia, da un canto, la reale intenzione di farlo, dall'altro, la possibilità ed il tempo di dedicargli per intero il proprio impegno.

Un ultimo articolo prevede inoltre l'estensione alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo della normativa vigente per le elezioni politiche nazionali sui limiti e sul controllo delle spese elettorali (legge n. 515 del 1993).

IPOTESI DI RIPARTIZIONE DEI SEGGI PER REGIONI

REGIONI	SEGGI
PIEMONTE	7
VALLE D'AOSTA	1
LOMBARDIA	13
TRENTINO-ALTO ADIGE	1
FRIULI-VENEZIA GIULIA	2
VENETO	7
LIGURIA	3
EMILIA-ROMAGNA	6
TOSCANA	5
UMBRIA	1
MARCHE	2
LAZIO	8
ABRUZZO	2
MOLISE	1
CAMPANIA	8
PUGLIA	6
BASILICATA	1
CALABRIA	3
SICILIA	8
SARDEGNA	2

Dati calcolati sulla base del censimento 1991.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, come sostituito dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1984, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le circoscrizioni elettorali sono tante quante sono le singole regioni esistenti nel territorio nazionale e coincidono con ciascuna di queste. I capoluoghi delle regioni sono i capoluoghi di ogni circoscrizione elettorale »;

b) al terzo comma le parole: « , di cui alla tabella A, » sono soppresse;

c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Ove da tale ripartizione non dovesse risultare ad ogni circoscrizione almeno un seggio, questo viene comunque garantito sottraendolo, ai fini delle operazioni di cui al precedente comma, al numero complessivo dei rappresentanti spettante all'Italia; *analogamente viene sottratto dal numero* degli abitanti della Repubblica il numero degli abitanti delle circoscrizioni a cui è stato garantito un seggio ».

2. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, è soppressa.

ART. 2.

1. All'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, da ultimo modificato dal decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Non sono eleggibili alla carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento euro-

peo il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri della Repubblica, salvo che gli stessi si dimettano dalla carica e cessino di esercitare le relative funzioni entro i sessanta giorni antecedenti la data delle elezioni ».

ART. 3.

1. Al primo comma dell'articolo 6 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le lettere *a)* e *b)* sono sostituite dalle seguenti:

« *a)* membro del Parlamento nazionale;

b) presidente di giunta regionale o assessore regionale;

b-bis) consigliere regionale;

b-ter) presidente di provincia;

b-quater) sindaco di comune con più di 100.000 abitanti ».

ART. 4.

1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, da ultimo modificato dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1990, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le liste dei candidati devono essere sottoscritte, a pena di nullità, da non meno di 3.000 e da non più di 4.000 cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna circoscrizione »;

b) il terzo comma è abrogato;

c) il settimo comma è sostituito dal seguente:

« Nessuno può essere candidato in più di una circoscrizione e ciò deve essere dichiarato al momento dell'accettazione della candidatura »;

d) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

« Ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non maggiore del

numero dei rappresentanti da eleggere ed in ogni caso non inferiore a due »;

e) i commi nono e decimo sono abrogati.

ART. 5.

1. Al primo comma dell'articolo 13 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il terzo periodo è soppresso.

ART. 6.

1. L'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 14. – 1. L'elettore può manifestare non più di una preferenza ».

ART. 7.

1. Il secondo comma dell'articolo 15 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Accanto ad ogni contrassegno è stampata la relativa lista dei candidati. L'elettore esprime il voto di preferenza tracciando un segno sul nome del candidato prescelto ».

ART. 8.

1. All'articolo 20 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), al primo periodo, sono soppresse le parole da: « e per le liste » fino alla fine del periodo;

b) al numero 1), il terzo periodo è soppresso;

c) al numero 2), le parole da: « e per ciascun » fino alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: « , il numero dei candidati in esse compresi e la cifra elettorale »;

d) dopo il numero 4) sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis)* procede al riparto dei seggi, assegnati alla circoscrizione a norma dell'articolo 2, tra le liste in base alla cifra elettorale di cascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale circoscrizionale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale;

4-*ter)* proclama eletti i candidati, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, seguendo la graduatoria prevista al numero 4); invia, quindi, attestato ai rappresentanti proclamati eletti ».

ART. 9.

1. L'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente:

« ART. 21. – 1. L'Ufficio elettorale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali di cui al n. 2) dell'articolo 20, riassume i voti ed i seggi conseguiti da ogni lista nelle diverse circoscrizioni e stila per ciascuna lista l'elenco dei candidati proclamati eletti; del che redige processo verbale, in duplice esemplare, uno dei quali viene rimesso alla Segreteria del Parlamento europeo, l'altro depositato nella cancelleria della Corte di cassazione.

2. L'Ufficio elettorale nazionale porta quindi a conoscenza del pubblico i nominativi dei candidati eletti mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

ART. 10.

1. L'articolo 22 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è abrogato.

ART. 11.

1. L'articolo 24 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è abrogato.

ART. 12.

1. Il primo comma dell'articolo 41 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è abrogato.

ART. 13.

1. Dopo l'articolo 54 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto il seguente:

« ART. 54-*bis*. – 1. Si applicano, per quanto compatibili, alle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo le norme della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Il limite massimo di spesa di ogni candidato al Parlamento europeo è quello fissato dall'articolo 7 della citata legge n. 515 del 1993 per i singoli candidati nelle liste che concorrono all'attribuzione dei seggi della Camera dei deputati con il sistema proporzionale ».

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3053
Lire 500